VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

dell'Associazione di Volontariato – Centro "Tec.S.A.R." (Tecno Search And Rescue)

Codice Fiscale 93208910872 costituita il giorno 06 del mese di Marzo dell'anno 2016 a Scordia (CT) per la modifica e l'adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il giorno 18 del mese di Ottobre dell'anno 2022, alle ore 18.00, in via Catania n° 4 – 95048 Scordia (CT), nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n° 18 (diciotto) soci, come da avviso di convocazione del 28 Settembre 2022. Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione di volontariato Centro "Tec.S.A.R.", il Signor Seria Luca Marco, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione, la quale essendo presenti n° 18 soci su 24, è validamente costituita per deliberare sul seguente

Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Caltagirone
REGISTRATO
AL N. 478 SERIE 3
DATA 28/10/22

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del nuovo Statuto Sociale modificato e integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 3 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 del Codice del Terzo settore.

Alle ore 18.15 il Presidente dell'Associazione dichiara aperti i lavori e assume per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene nominato segretario la Signora Zapparrata Concetta. Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n° 18 soci su un totale di 24 aventi diritto e illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato. Tra le modifiche è inclusa l'integrazione della denominazione dell'Associazione da:

"Centro Tec.S.A.R." a "Centro Tec.S.A.R. – ODV".

Si procede, quindi, con la lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche, se approvate. Detto statuto, così come modificato, risulta ora composto da 31 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore). Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'integrazione della denominazione sociale.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Caltagirone
Dott. Roberto Amato (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO
Organizzazione di Volontariato
Centro "Tec.S.A.R. - ODV"

ART. 1
(Denominazione e sede)
L'Organizzazione di Volontariato "Centro Tec.S.A.R.", già costituita ai sensi della Legge 266/91 e L.R. Sicilia 22/94 come organizzazione di volontariato in forma di Associazione di Volontariato senza fine di lucro, già denominata **Centro "Tec.S.A.R." (Tecno Search And Rescue)**, è adesso denominata **Centro "Tec.S.A.R. – ODV"** (d'ora in avanti Associazione o Ente) e assume la forma giuridica di organizzazione di volontariato, come Ente del Terzo Settore, costituita in forma di Associazione senza fine di lucro, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, della normativa in materia di enti del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni.
L'utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza e nella denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.
Il Centro Tec.S.A.R. – ODV ha sede legale nel comune di Scordia (CT) in via Catania N° 4 – 95048.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni distaccate dell'Ente sul territorio nazionale, che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici e ispirati ai principi espressi dalla Legge, dai relativi regolamenti attuativi, da altre leggi statali e regionali e secondo i principi generali dell'Ordinamento giuridico.
L'Ente opera prevalentemente sul territorio della provincia di Catania e quello limitrofo della provincia di Siracusa, su quello regionale ed extraregionale, e può aderire anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali. L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.
La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2
(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")
- L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3
(Statuto)
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 5
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6
(Finalità e Attività)
L'Ente esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'obiettivo sia di volontariato, di assistenza, di soccorso, socioculturale e educativa, per il sostegno e la promozione degli interessi generali della collettività, per il bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.
Le attività che si propone di svolgere in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) concorso e partecipazione in attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Ente può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i

sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.
L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.
L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione, ai suoi scopi e alle attività di interesse generale, si propone di intervenire per la valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società e per fornire assistenza al soggetto nei momenti del bisogno, necessità e disagio sia fisico, materiale, che psicologico.
Nell'ambito delle attività sopra elencate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si prefigge di svolgere le seguenti azioni:

a. intervenire in caso di necessità, emergenza e urgenza, sia in regime ordinario che straordinario in favore di tutte le persone bisognose, colpite da infortunio accidentale, ai bisognosi sinistrati, agli ammalati ed ai minorati; intervenire in tutti i campi previsti dalle normative in materia di ricerca persone disperse e/o scomparse, di soccorso, di assistenza e di attività socio-sanitarie, in accordo alle Leggi, ai Protocolli e ai Regolamenti nazionali, regionali e territoriali;
b. tutelare la salute, prevenire le malattie, alleviare le sofferenze e promuovere la cura della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
c. proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, malattie, epidemie, pandemie o altre situazioni di pericolo collettivo in atto o potenziale; intervenire in qualsiasi condizione critica conseguente ad un evento non voluto, sia esso naturale o di altra natura, che determina una situazione potenzialmente pericolosa per l'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati e che richiede interventi eccezionali ed urgenti per essere gestita e risolta;
d. operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi; promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza; prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
e. favorire l'integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale, curando la gestione delle *prestazioni a rilevanza sociale*, così come contenuto nella normativa nazionale e regionale vigente;
f. svolgere attività finalizzate alla tutela, nonché promozione della salute, alla prevenzione, alla gestione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e/o acquisite, al fine di garantire la partecipazione alla vita sociale e all'espressione personale del soggetto;
g. svolgere tutte le attività finalizzate al supporto della persona in stato di bisogno, nonché anziani non autosufficienti, disabili o emarginati, quali ad esempio:
   - interventi di sostegno a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
   - interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
   - interventi di assistenza, di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
   - interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;

- interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza;
- ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria e inserito tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) secondo la legislazione vigente.

h. svolgere, in accordo alle previsioni di legge, prestazioni di servizi socio-sanitari a elevata integrazione sanitaria, caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, riguardanti, in misura prevalente, le seguenti aree d'intervento: materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche, dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni (anche da H.I.V.), patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative;

i. promuovere e collaborare in azioni di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo, di servizio assistenziale e socio-sanitario rivolte al benessere sociale in generale;

j. selezionare, formare ed assegnare il personale necessario all'adempimento delle proprie mansioni e responsabilità, secondo principi di competenza, nei i vari ambiti di attività;

k. fornire ausilio, conforto, sostegno morale, assistenza psicologica ed accoglienza alle famiglie ed ai soggetti nelle particolari condizioni di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico, nonché tutte le attività tecniche e specifiche connesse anche alle operazioni di ricerca e soccorso delle persone scomparse e/o disperse;

l. intervenire in caso di ricerca persone scomparse e/o disperse il cui allontanamento, dalla propria abitazione o luogo di temporanea dimora, possa costituire pericolo per la vita o l'incolumità personale stessa;

m. fornire il soccorso specializzato nelle attività di ricerca persone, nonché nelle operazioni di mappatura e monitoraggio del territorio, mettendo a disposizione delle autorità e delle istituzioni squadre volontarie, attrezzature, sistemi digitali e tecnologie innovative, unità cinofile e Nuclei SAPR (Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto), curandone la formazione, l'organizzazione, lo studio delle procedure, l'elaborazione delle modalità di intervento, lo sviluppo dei programmi, la pianificazione, la condotta operativa e la gestione degli interventi in emergenza;

n. fornire supporto alle istituzioni nelle attività di rilievo fotogrammetrico per la mappatura e il monitoraggio territoriale, per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente, in tutti gli ambiti ed eventi connessi alle attività dell'uomo sul territorio, nonché nelle delicate fasi di osservazione e raccolta dati per la prevenzione e previsione degli eventi calamitosi, di quelli potenzialmente dannosi per il territorio e per la collettività intera; operare in concorso alle attività di documentazione e indagine per la verifica dei danni e dell'agibilità delle strutture, nonché per la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico attraverso l'implementazione e l'impiego delle più moderne tecnologie digitali e della fotogrammetria, anche nelle delicate fasi di ripristino delle condizioni di normalità post-evento critico o emergenziale;

o. fornire attività di assistenza organizzativa e operativa, nel rispetto dei criteri di sicurezza, tutela e incolumità, durante manifestazioni pubbliche di natura sportiva, culturale, religiosa, musicale, di intrattenimento e simili, in funzione del prevedibile elevato afflusso di persone;

p. operare nel campo della ricerca scientifica e dell'innovazione, curando lo sviluppo, l'implementazione e il trasferimento di nuove tecnologie e procedure negli ambiti delle attività di interesse generale e istituzionali di particolare interesse e rilevanza sociale;

q. gestire e organizzare, in linea con le disposizione di legge, attività e servizi di Accoglienza dei migranti (interventi materiali di base come vitto, alloggio, vestiario e altri beni di primaria necessità contestuali a servizi volti a favorire l'autonomia) - Corsi di formazione e riqualificazione professionale - Informazione e assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e burocratiche - Attività culturale e corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana per gli adulti - Inserimento scolastico dei minori nelle scuole del territorio e

sostegno scolastico - Orientamento e sostegno nella ricerca di soluzioni occupazionali e/o alloggiative - Orientamento e/o accompagnamento ai servizi presenti sul territorio.

r. attuare rapporti di collaborazione, collegamento, co-progettazione e co-programmazione con gli Enti dello Stato e le Regioni, con gli Enti locali sia pubblici che privati e con le altre Associazioni aventi finalità analoghe, affini e/o complementari, strettamente connesse al perseguimento delle finalità *superindividuali* di tipo civico, solidaristico e di utilità sociale, atte a favorire forme di coinvolgimento più ampie di sviluppo del benessere sociale, per la tutela dell'incolumità della persona e della collettività intera;

s. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle principali e di interesse generale, purché coerente con le finalità istituzionali, idonea a perseguire il raggiungimento degli scopi sociali e in accordo al Codice del Terzo Settore.

I servizi e le attività resi dall'Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici. Per lo svolgimento delle attività e dei servizi, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con i Comuni e con gli altri Enti pubblici, può sottoscrivere accordi e/o contratti con Associazioni, enti privati, società, persone fisiche e giuridiche. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute, ai sensi della normativa vigente, che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 7
(Ammissione ed esclusione dei soci)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, dichiarino di condividere le finalità dell'Ente e si impegnino concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato:

1. Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare e rispettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione, l'eventuale regolamento attuativo e il regolamento interno.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

Il Consiglio Direttivo, in caso di rigetto della domanda, comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale

comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- mancata effettuazione del versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- in caso di morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio.

In quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'Assemblea. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deciderà in via definitiva sull'argomento durante la prima riunione convocata.
La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
Tutti i soci hanno pari diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un solo voto e deve essere in regola con i versamenti della quota sociale.
Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 8
(Diritti e doveri degli associati)
Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e s.s.m.m.i.i.;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 9
(Gli organi sociali)
Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;

- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10
(L'Assemblea)
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, anche digitale, da inviare, nei termini ordinari, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Nei termini abbreviati per le convocazioni di urgenza, saranno sufficienti 5 giorni.
Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
L'Assemblea è inoltre convocata a su domanda motivata e firmata da almeno un quinto degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11
(Compiti dell'Assemblea)
L'Assemblea deve:

- definire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discutere e approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione del socio disposta dal Consiglio Direttivo, qualora l'escluso lo richieda ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto, su proposta del Direttivo o di almeno un decimo degli aderenti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- discutere e approvare gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'associazione;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12
(Assemblea ordinaria)
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 2 (due) deleghe.
È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13
(Assemblea straordinaria)
L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 14
(Elezione degli organi)
Gli organi associativi vengono eletti a scrutinio segreto:
1. ogni socio ha diritto ad un voto;
2. per gli organi collegiali ogni socio può esprimere un numero di preferenze pari agli eleggibili;
3. per l'elezione del Presidente ogni avente diritto può esprimere un'unica preferenza.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 9 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 (cinque) e sono rieleggibili. Esso alla prima riunione nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli entrambi all'approvazione dell'assemblea.
La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l'assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16
(Il Presidente)
Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Organo di controllo)
L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il già menzionato requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)
È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19
(Risorse economiche)
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20
(I beni)
I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21
(Quota sociale)
La quota associativa è a carico degli aderenti ed è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

ART. 23
(Bilancio di esercizio)
I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24
(Bilancio sociale)
È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 26
(Qualità di volontario)
È volontario il socio che, per sua libera scelta, svolge la sua attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.
Tale qualità ne determina l'iscrizione all'interno dell'apposito registro dei volontari, debitamente compilato e tenuto, nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono attività di volontariato per l'ente.
Ai fini del presente Statuto, non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni, come previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Personale retribuito)
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.
I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 28
(Libri sociali obbligatori)
L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 29
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

ART. 31
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario **Il Presidente**